



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di giugno, alle ore 19,24, in seconda convocazione, in video-conferenza, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 35 del 30.06.2020	OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Disciplina taxa rifiuti (T.A.R.I.) – Regolamento per l'applicazione – Approvazione.
---	---

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 15 come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Cinci Elia</i>		X	<i>Langneble Mawulom Daniella</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X		<i>Ceccherini Federica</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X		<i>Orsi Lido</i>	X	
<i>Scardigli Cristina</i>	X		<i>Bartalini Elisa</i>	X	
<i>Bracali Elia</i>	X		<i>Baldini Damiano</i>	X	
<i>Scardigli Simone</i>	X		<i>Palazzo Eliseo</i>	X	
<i>Migliorini Arianna</i>	X		<i>Giannoni Stefano</i>	X	
<i>Giovannoni Lorian</i>	X		<i>Nencini Emmanuele</i>	X	
			Ed il Sindaco <i>Cucini Giacomo</i>	X	

PRESIEDE il Consigliere Sig.ra Renzi Romina

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Bracali - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Arrigoni – Bagni – Conforti – Masini



OMISSIS

Sono collegati n. 16 componenti il Consiglio Comunale ed assente il consigliere Cinci.

(N. 35)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Disciplina tassa rifiuti (T.A.R.I.) – Regolamento per l'applicazione – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "TRIBUTI COMUNALI – Disciplina tassa rifiuti (T.A.R.I.) – Regolamento per l'applicazione – Approvazione.";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'allegato parere favorevole n. 20 del 23.06.2020 del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con votazione espressa a voce dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
Non vota per problemi tecnici Migliorini	
VOTANTI	n. 15
VOTI FAVOREVOLI	n. 11
VOTI CONTRARI	n. 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni – Nencini)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

• che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

OFFICE
OF THE
SECRETARY
OF STATE

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potesta' regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.03.2018;

Esaminato:

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art 107 comma 2 decreto legge n°18/2020, convertito con modifiche in legge n°27/2020 del 24.04.2020 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.
- Dato atto che
- l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha abrogato il comma 683-bis, dell'art. 1, L. n. 147 del 27.12.2013 ed ha allineato i termini di approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 a condizione che la delibera di adozione sia pubblicata sul sito del Mef nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";



- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto:

- che l'art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020 ha abrogato l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, differendo per i comuni, l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 31.07.2020,

Dato atto:

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto:

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Richiamato:

- il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in merito al versamento del tributo che dispone come di seguito: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Considerato:

- che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Ritenuto:

proporre il piano della riscossione per l'anno 2020 in n. 3 (tre) rate con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- **PRIMA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 10/07/2020;
- **SECONDA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 15/09/2020;

SECRET

- **TERZA RATA** di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 02/12/2020;
- Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2020 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno 2021;

UTENZE NON DOMESTICHE

- **PRIMA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 15/09/2020;
- **SECONDA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 31/10/2020;
- **TERZA RATA** di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 02/12/2020;
- Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2020 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno 2021;

Tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento dell'emissione delle rate;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,
- 2) di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per il 2020 entro il 31.07.2020 a condizione che la delibera di adozione sia pubblicata sul sito del Mef nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre;
 - di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 - di stabilire n. 3 (TRE) rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, come segue:

UTENZE DOMESTICHE

- **PRIMA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 10/07/2020;
- **SECONDA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 15/09/2020;
- **TERZA RATA** di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 02/12/2020;



- Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2020 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno 2021;

UTENZE NON DOMESTICHE

PRIMA RATA di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 15/09/2020;

- **SECONDA RATA** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 31/10/2020;

- **TERZA RATA** di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, da emettere a cura del gestore, con scadenza il 02/12/2020;

- Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2020 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno 2021.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
Non vota per problemi tecnici Migliorini	
VOTANTI	n. 15
VOTI FAVOREVOLI	n. 11
VOTI CONTRARI	n. 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni – Nencini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

